

Presentazione

Il presente documento costituisce adempimento al disposto del comma 19 dell'art. 114 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, in base al quale, essendo cessate le funzioni del Comitato di coordinamento e di alta vigilanza e della Commissione per il controllo e il monitoraggio (brev. Commissione degli esperti) di cui all'art. 1, comma 4 del decreto legge n. 486/96 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 582/96, detti Organi di controllo corrispondono alla prescrizione di presentare “un documento conclusivo riepilogativo delle opere effettuate e dei costi sostenuti”.

Il suo contenuto, per le necessarie correlazioni funzionali del confronto tra opere e costi, è esteso all'analisi delle azioni svolte dagli Organi di controllo durante la protrazione temporale degli effetti della legge n. 582/96 dopo la chiusura dei cantieri della Società Bagnoli S.p.A. all'atto del subentro del Comune di Napoli, avvenuto a fine anno 2001, nella qualità di nuovo soggetto responsabile della bonifica e del risanamento dei sedimenti industriali dismessi.

Nel primo capitolo, si sono riepilogate per linee essenziali le principali incombenze svolte dal Comitato e dalla Commissione degli esperti nel corso della esecuzione delle opere di cui è stato soggetto attuatore la Bagnoli S.p.A., ma si è ritenuto anche utile perché non di secondario rilievo, accennare alle azioni sviluppate dagli Organi di coordinamento e di vigilanza dopo la chiusura amministrativa dei cantieri. Tali azioni sono state compiute nel quadro di quanto la stessa legge n. 388/2000 prevedeva mantenendo le funzioni di detti Organi fino all'entrata in vigore del decreto interministeriale di approvazione del piano di completamento, conseguita con il D.I. 31 luglio 2003 registrato dalla Corte dei conti in data 16 settembre 2003.

Nel secondo capitolo è trattata la rendicontazione vera e propria sulle opere effettuate e sui costi sostenuti a tutto il 27 dicembre 2001, data nella quale è cessata, per effetto del subentro del Comune di Napoli, ogni attività della società Bagnoli S.p.A. rientrante nella disciplina prevista dalla legge n. 582/96.

I voluminosi documenti a supporto della rendicontazione non vengono allegati ma si rendono consultabili presso l'archivio cartaceo del Comitato costituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio nella continuità dell'alta vigilanza attribuita dalla legge al Ministero stesso con l'adozione del D.I. 31 luglio 2003.

Nell'ultimo paragrafo del capitolo sono esposti i pagamenti erogati alla Bagnoli S.p.A. dai tre Ministeri (nell'ordine temporale: Ministero del bilancio, Ministero del tesoro, Ministero delle attività produttive) competenti alla gestione del relativo capitolo di spesa.

Nel terzo capitolo vengono riportate nel dettaglio le attività della Commissione degli esperti per quanto riguarda la caratterizzazione dei suoli, l'impostazione scientifica e divulgativa sul risanamento dei suoli e la sintesi delle azioni di controllo e di attestazione dell'avanzamento dei lavori finalizzate alle erogazioni del contributo dello stato in conformità del Protocollo di intesa del 30/3/1996.

In allegati sono raccolti, contraddistinti da lettere maiuscole, gli atti via via richiamati nel corso della trattazione.

Capitolo 1°

1. Sintesi delle basi normative e delle attività svolte dagli organi di controllo e vigilanza (Comitato di coordinamento e di alta vigilanza e Commissione degli Esperti)

I fondamenti normativi ed organizzativi del controllo

1.1. Il Comitato di coordinamento e di alta vigilanza unitamente alla Commissione degli esperti per il controllo ed il monitoraggio delle attività di risanamento ambientale di Bagnoli furono istituiti dai decreti legge per il risanamento di Bagnoli e per ultimo dal decreto legge 20 settembre 1996, n. 486 convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1996, n. 582 (articolo 1, comma 4). Vedi All. A; B; C; D.

Il Comitato di coordinamento si compone di 7 rappresentanti le seguenti Amministrazioni: Ministero del Bilancio, con funzioni di Presidente; Ministero del Tesoro; Ministero dell'Ambiente; Ministero della Sanità; Comune di Napoli; Provincia di Napoli; Regione Campania.

La legge aveva stanziato un contributo pubblico per la realizzazione delle opere di risanamento di complessive lire 261.540.000.000 da corrispondersi secondo le modalità di un "Protocollo di intesa" sottoscritto in data 30 marzo 1996 dal Ministro del Bilancio, dal Ministro dell'Ambiente, dal Ministro del Tesoro, dalla Regione Campania, dalla Provincia, dal Comune di Napoli e dall'IRI.

Si fa notare che la legge in questione contiene una "anomalia" di terminologia: mentre nel testo si legge che lo strumento regolatore della esecuzione degli interventi avveniva tramite un "Accordo di programma" di fatto lo strumento disciplinante dette modalità era ed è rimasto il "Protocollo di intesa" del 30 marzo 1996.

La legge affidava al Ministero del Bilancio e della programmazione economica la gestione della risorsa dello Stato, mentre il Protocollo di intesa (che fa parte integrante della legge) prevedeva che la risorsa resa disponibile dallo Stato venisse corrisposta all'IRI mediante sette stati di avanzamento (vedi All. E).

L'IRI avrebbe concorso alla realizzazione delle opere con proprie risorse ammontanti a lire 81.596.000.000.

L'IRI in conformità della facoltà attribuita dalla legge, costituiva una apposita società di scopo – la Bagnoli S.p.A. – per l'esecuzione dei lavori che erano già stati avviati fin dalla delibera CIPE del dicembre '94 in virtù della prima decretazione d'urgenza alla quale seguirono i decreti legge via via reiterati fino alla legge citata n. 582 del 18 novembre 1996.

La gestione delle risorse, inizialmente affidata al Ministero del Bilancio, venne trasferita al Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica dopo l'unificazione in esso del Ministero del Bilancio e per ultimo, fino all'attualità ancora trasferita al Ministero delle Attività produttive, al quale a fine anno 2001 furono trasferite dal Tesoro le competenze gestorie dei fondi residui della legge di riferimento.

(Gli allegati dalla lettera A alla lettera H riportano tutta la essenziale normativa di riferimento, dalla deliberazione del CIPE del 13.4.1994 fino ai decreti interministeriali del 31 luglio 2003).

I pagamenti per stati di avanzamento del contributo dello Stato sono avvenuti nel modo seguente.

Tutti i lavori, i servizi, le forniture, le spese generali o impreviste venivano certificate da apposite commissioni istituite per gli accertamenti delle spese rendicontate dalla Società Bagnoli S.p.A..

La Commissione degli esperti esercitava le proprie funzioni mediante controllo sulla qualità, conformità, adeguatezza ed entità delle spese afferenti, con una attestazione effettuata su ciascuno stato di avanzamento (v. articolo 4 del Protocollo d'intesa).

Ciascuna delle attestazioni, unitamente ai relativi verbali, veniva trasmessa dalla Commissione al Comitato di coordinamento che, con apposita deliberazione, dava il proprio parere al competente Servizio del Ministero gestore per il pagamento del contributo statale riferito alla quota prevista dal Protocollo di intesa per ciascun stato di avanzamento.

Quando del caso, sia la Commissione degli esperti sia il Comitato proponevano stralci di importi dal contributo statale di spese rendicontate che afferivano ad affidamenti a soggetti terzi conferiti in difformità dalla normativa nazionale e comunitaria vigente per i lavori pubblici.

Su ciascuno dei sei stati di avanzamento lavori il Servizio gestore operava una trattenuta a garanzia del 10% dell'importo liquidato.

Il Protocollo d'intesa prevedeva, come accennato, che le erogazioni del contributo dello Stato venissero corrisposte mediante sette stati di avanzamento, dei quali sei stati di avanzamento risultano liquidati all'attualità per complessive lire 223.616.700.000 al netto dei decimi di garanzia ammontanti a lire 24.846.300.000 trattenuti su ciascuno di essi, che il Ministero delle attività produttive ha pagato nel dicembre 2003 nella misura del 9,5% (lire 23.603.982.504) a fronte di garanzia fideiussoria.

Tale decisione del Ministero delle Attività produttive fu disposta mediante modalità e procedure rientranti nella autonomia decisionale del Ministero pur in presenza di una raccomandazione fatta dal Comitato di coordinamento di acquisire la certezza della dimostrazione da parte del gruppo IRI dell'avvenuto adempimento riguardante il concorso di lire 81.596 milioni in aggiunta allo stanziamento pubblico di lire 261.540 milioni, come meglio verrà illustrato al successivo capitolo 2.4

Il settimo stato di avanzamento risulta sospeso per effetto di quanto si dirà al successivo punto.

La legge n. 388/2000 (legge finanziaria 2001) all'art. 114, prevede un ulteriore finanziamento per il "Piano di completamento del risanamento dei siti industriali dismessi di Bagnoli" di lire 150 miliardi affidando all'adozione di un decreto interministeriale del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze l'approvazione del piano stesso e conferendo al Ministro dell'Ambiente le funzioni di controllo e di alta vigilanza. Detto decreto interministeriale è stato adottato in data 31 luglio 2003 e registrato dalla Corte dei conti il 16 settembre 2003 (vedi All. G e H).

Sempre in base alle norme contenute nella legge n. 388/2000 il Comune di Napoli subentrò nella proprietà delle aree in questione a decorrere dal 28 dicembre 2001 e, pertanto, al 27 dicembre 2001 cessò l'attività operativa della Società Bagnoli S.p.A. per come disciplinata dalla legge n. 582/96.

La cessazione dell'attività della Bagnoli S.p.A. comportò che alla data del 27 dicembre 2001 venisse documentato e certificato il raggiungimento del 95,4% dell'avanzamento fisico del "Piano CIPE" (vedi successivo capitolo 2°) e non il 100%, valore che avrebbe determinato l'erogazione, a termini del protocollo d'intesa del 30 marzo 1996, dell'ultima rata del contributo dello Stato (7° SAL).

La Commissione degli Esperti, di conseguenza, non poté rilasciare la prescritta attestazione abilitante l'erogazione del contributo stesso.

Tuttavia i cantieri non vennero sospesi in quanto il Comune di Napoli decise di affidare temporaneamente, di fatto senza soluzione di continuità, alla Bagnoli S.p.A. con la delibera di Giunta n. 1 del 3 gennaio 2002 la custodia delle aree oggetto di bonifica e diede contestuale autorizzazione alla stessa a proseguire le attività di bonifica in corso fino al 31 marzo 2002 e "comunque nei limiti delle risorse ad oggi residue del finanziamento pubblico destinato alla bonifica dell'area".

La durata dell'affidamento venne poi prorogata fino al 30 aprile 2002, data nella quale il Comune di Napoli, con delibera di Giunta n. 1540 affidò alla Bagnolifutura S.p.A. la custodia e l'uso delle aree acquisite in Bagnoli.

Durante questo periodo la Bagnoli S.p.A., nella nuova qualità di impresa appaltatrice del Comune ultimò i lavori già in corso alla data del 27 dicembre 2001, ma restò sospesa e tale resta ancora l'erogazione del contributo statale relativo al 7° stato di avanzamento.

Infatti, nell'impossibilità da parte della Commissione degli Esperti, di rilasciare un'altra attestazione di verifica atteso che i lavori eseguiti a tutto il 27 dicembre 2001 dalla Bagnoli S.p.A. sotto il regime della legge n. 582/96 erano già stati sottoposti a collaudazione senza raggiungere il 100% dell'avanzamento rispetto al "Piano CIPE", il Comune lasciò incompiuta la procedura di accertamento dei lavori eseguiti dalla Bagnoli S.p.A. nella qualità di impresa appaltatrice avendo fatto subentrare la Bagnolifutura S.p.A. nella stessa data del 30 aprile 2002.

La questione del pagamento del contributo statale riferito al 7° SAL è oggi di competenza del Ministero delle attività produttive il quale dovrebbe provvedervi secondo proprie procedure e modalità, di intesa con il Comune di Napoli.

Il Comitato e la Commissione dopo l'entrata in vigore della legge finanziaria 2001 hanno mantenuto - sempre in base all'art. 114 citata legge (comma 19) - le proprie funzioni svolgendo attività di assistenza al Comune di Napoli e di assistenza al Ministero dell'Ambiente per la istruttoria del Piano di completamento previsto ed approvato, come detto, nella data del 31 luglio 2003.

Da tale data, per effetto dell'adozione del decreto interministeriale, le funzioni del Comitato di coordinamento e della Commissione degli Esperti sono cessate restando ai predetti organi il compito di redigere la presente relazione conclusiva dei lavori svolti e dei costi sostenuti.

L'intera attività del Comitato si è quindi sviluppata senza interruzioni dal luglio 1996 al 31 luglio 2003 con l'adozione di deliberazioni contenenti direttive, pareri, atti di coordinamento e di indirizzo nei confronti del soggetto attuatore e delle Amministrazioni pubbliche via via interessate.

Dopo il 31 luglio 2003 il Comitato e la Commissione hanno provveduto con atti interni all'approntamento del presente documento redatto in conformità del disposto del comma 19, dell'art. 114, della citata legge n. 388/2000.

La Commissione degli Esperti ha autonomamente prodotto per il Comitato, nel periodo di attività considerato, 84 verbalizzazioni delle proprie riunioni tecniche nonché le attestazioni per le erogazioni dei contributi alla Bagnoli S.p.A..

Nel giugno 1997 fu celebrata una Conferenza di servizi per ottenere dalle amministrazioni convenute (Ministeri dell'ambiente e della sanità, Comune di Napoli, Provincia, Regione Campania, Sovrintendenza ai beni culturali e ambientali) i necessari consensi alle demolizioni, smontaggi, rottamazioni e conferimenti alle discariche.

Altra Conferenza di Servizi è stata celebrata nel marzo '99, Conferenza integrata dal Sovrintendente ai beni architettonici e ambientali di Napoli e dal responsabile del Servizio Urbanistico del Comune di Napoli nella quale venivano individuati i 16 manufatti industriali oggetto di conservazione in quanto particolarmente significativi dal punto di vista testimoniale ai fini della salvaguardia della memoria storica del sito (vedi All. F e I).

Nell'aprile 1999 il Comitato, per il tramite del presidente e del rappresentante del Ministero dell'Ambiente, fu chiamato ad una audizione dalla 13^a Commissione senatoriale dell'ambiente per relazionare – in sede di esame del disegno di legge n. 3833 – sui ritardi e le eventuali inadempienze dell'IRI e della Bagnoli S.p.A.. Il testo della relazione trasmessa alla predetta Commissione è allegato alla presente relazione sotto la lettera L (nota CB/92/99 del 30.4.99).

Il ruolo del Comitato e della Commissione nella formulazione dell'elaborato del "Piano di completamento" (legge n. 388/2000, art. 114)

1.2 La Commissione degli esperti ha fatto effettuare il monitoraggio integrale dei suoli e della falda necessari alla loro caratterizzazione per la messa a punto del piano di bonifica dei sedimenti industriali dell'ILVA e per la demolizione e bonifica dell'area ex ETERNIT dove insisteva l'omonimo stabilimento che impiegava l'amianto. La compiuta conoscenza dell'intero territorio oggetto degli interventi di risanamento ha consentito al Comitato ed alla Commissione, come più ampiamente di seguito specificato, di fornire il determinante contributo per la redazione del Piano di completamento e di recupero ambientale dell'area industriale di Bagnoli previsto dall'art. 114, della legge n. 388/2000 e del Progetto definitivo di bonifica delle aree ILVA ed ex ETERNIT come parte integrante del "Piano".

Tale attività, svolta in assistenza alle strutture del ministero dell'Ambiente – Servizio per la gestione dei rifiuti e per le bonifiche (oggi Direzione per la qualità della vita) – iniziò fin dal gennaio 2001 all'atto della presentazione al Comitato ed al Ministero dell'Ambiente da parte della Società Bagnoli S.p.A. del "Piano" stesso che comprendeva il completamento delle azioni già previste dall'art. 1, comma 1, della legge n. 582/96, nonché la conservazione degli elementi di archeologia industriale previsti dagli ultimi due periodi del predetto articolo 1, comma 1, introdotti dall'art. 31, comma 43, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

Sugli elaborati Comitato e Commissione trasmisero al Ministero un primo parere nell'aprile 2001 in base al quale il Ministero dell'Ambiente richiese integrazioni e modifiche via via esaminate anche dal Comitato e dalla Commissione degli esperti fino alla Conferenza di Servizi nella quale venne espresso parere favorevole per gli aspetti tecnici attinenti il progetto di bonifica nella nuova redazione presentata dalla Bagnoli S.p.A., ma venne evidenziata sia l'inadeguatezza degli interventi previsti per la conservazione dei manufatti di archeologia industriale sia l'esuberanza del fabbisogno di risorse indicato per l'attuazione del Piano, pari a 343 miliardi di lire, rispetto allo stanziamento di 150 miliardi di lire disposto dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Dopo il dicembre 2001, ad avvenuto subentro nella proprietà delle aree del Comune di Napoli e per la finalità di redigere il Piano di completamento previsto dalla legge citata n. 388/2000, il Comitato e la Commissione hanno assistito il Comune, a sua richiesta, nella verifica dell'intera rendicontazione resa dalla società Bagnoli all'atto del subentro del Comune.

Tale subentro aveva comportato, in adempimento al dettato legislativo, la costituzione da parte del Comune di una società di trasformazione urbana – la *Bagnolifutura S.p.A.* – che presentò nel luglio 2002 il Piano modificativo di quello presentato dalla Bagnoli S.p.A..

Il decreto del Ministro dell'Ambiente adottato di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze il 31 luglio u.s., che ha posto fra l'altro fine formale all'attività del Comitato e della Commissione degli Esperti approvando il Piano di completamento per il risanamento di Bagnoli, ha segnato un riconosciuto successo di questa delicata e difficile azione svolta in ausilio agli uffici preposti dei due Ministeri, potendosi affermare che le soluzioni in esso adottate (l'Accordo di Programma tra le amministrazioni pubbliche coinvolte, il progetto definitivo di bonifica approvato con separato decreto interministeriale, le surroghe in caso di sopravvenuti motivi di inadempimento, i vincoli giuridici con i quali opererà la Società Bagnolifutura S.p.A. di trasformazione urbana) sono stato il frutto di un confronto di idee ininterrotto di questi Organi di vigilanza con le Amministrazioni interessate tenendo presenti le esigenze di contenimento della spesa pubblica ed il rigore nell'applicazione delle normative specialistiche in materia ambientale.

Quando, nel gennaio 2001, l'allora soggetto attuatore del risanamento (l'IRI e per esso la Bagnoli S.p.A.) presentò, come sopra accennato, il progetto del Piano di completamento, l'entità dei costi rappresentati era dell'ordine di circa 350 miliardi di lire a carico dello Stato, cifra ben lontana dallo stanziamento previsto dalla legge finanziaria citata (articolo 114, legge n. 388/2000) di lire 150 miliardi. Approfondimenti ed affinamenti ottenuti nel corso dell'anno 2001 e culminati in alcune conferenze di servizi presso il Ministero dell'Ambiente determinarono una prima rivisitazione innanzitutto dei costi della bonifica vera e propria, ma lasciarono indeterminata la entità progettuale e la fonte finanziaria delle azioni necessarie a dare compiuto il risanamento anche mediante la conservazione "attiva" dei manufatti industriali a memoria della cessata industria siderurgica nell'area, la rimozione della colmata a mare e suo smaltimento, lo smaltimento dei rifiuti derivanti dalla bonifica dei suoli.

A tanto si provvide nel corso dell'anno 2002 dal momento in cui il Comune di Napoli, subentrato nella titolarità del risanamento, costituì la prevista società di trasformazione urbana Bagnolifutura S.p.A., nei confronti della quale proseguì l'interlocuzione del Comitato e della Commissione, ed anche l'impegno per gli ulteriori coinvolgimenti di altre Amministrazioni pubbliche aventi titolo finanziario ed istituzionale.

Nel decorso periodo dell'anno 2003, prima dell'adozione del decreto di approvazione del piano di risanamento, è proseguita l'azione di coordinamento del Comitato e della Commissione fino alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma del 17 luglio 2003 tra il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio, Regione Campania, Comune di Napoli, Commissario per l'emergenza rifiuti e bonifiche e tutela delle acque ex OPCM 2525/1996, Autorità Portuale di Napoli, Bagnolifutura S.p.A., mentre il Comune di Napoli, con propria delibera di Giunta del 15 luglio 2003, autorizzava il Sindaco ad indicare una determinata area del Comune di Napoli da destinare a discarica dei rifiuti ove l'Autorità portuale di Napoli non avesse potuto riutilizzarli nei tempi previsti.

Il Piano così articolato è risultato tecnicamente perfezionato e ha visto ridurre il costo del progetto di bonifica a 75.059.174,00 euro (150 miliardi di lire) contenuto, quindi, nello stanziamento previsto dalla legge n. 388/2000, importo sensibilmente ridotto rispetto a quello originariamente previsto dal progetto presentato dalla Bagnoli S.p.A. nel gennaio 2001, con un considerevole conseguimento di economie a vantaggio dello Stato e con avanzate soluzioni progettuali in campo ambientale e sinergie tra le presenze pubbliche e le potenzialità private più idonee a raggiungere l'obiettivo del risanamento integrale dei siti.

Le attività del Comitato e della Commissione come sopra sinteticamente descritte hanno così concorso nella adozione dei due decreti interministeriali registrati dalla Corte dei conti il 16 settembre 2003, l'uno di concerto tra i Ministri dell'Ambiente e dell'Economia riguardante l'approvazione del Piano di completamento, e l'altro di concerto tra i Ministri dell'Ambiente, delle Attività produttive e della Salute d'intesa con la Regione Campania per l'approvazione del progetto definitivo di bonifica dell'area ILVA ed ex ETERNIT contenuto nel Piano di completamento, di cui fa parte integrante (allegato H).

Le decisioni assunte in ordine all'intera attività di coordinamento, vigilanza e assistenza progettuale

1.3 Per una più esauriente conoscenza delle attività svolte, vengono riepilogate di seguito le principali decisioni assunte nelle sedute verbalizzate del Comitato, dalle Conferenze di servizi celebrate e dalla Commissione degli esperti.

In allegato sotto la lettera M sono riportate le direttive impartite alla Società Bagnoli per gli appalti e sotto la lettera N sono riportati gli indirizzi dati alla Commissione degli esperti per le funzioni di monitoraggio, controllo esecutivo-progettuale e informazione al pubblico previsti dalla legge n 582/96.

In adempimento alla prescrizione contenuta al comma 4, dell'art. 1, della legge n. 582/96, il Comitato con la Commissione ha provveduto a redigere una relazione annuale al Parlamento per gli anni 1997; 1998; 1999; 2000, relazioni che vengono allegate (Allegati dalla lettera R alla lettera U) al presente documento.

Analoghe relazioni non furono prodotte per il 2001, il 2002 ed il 2003 in quanto, per effetto del combinato disposto dei commi 18 e 19 dell'art. 114 della legge n. 388/2000, il Comitato ritenne di unificare le relazioni di quegli anni nel presente documento conclusivo, attesa anche la contestuale abrogazione (comma 18 dell'art. 114) del comma 4 dell'art. 1 della legge n. 582/96.

XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RIEPILOGO DELLE PRINCIPALI DECISIONI ADOTTATE DAL COMITATO DI COORDINAMENTO NELLE PROPRIE SEDUTE DAL 10 GIUGNO 1996 AL 15 SETTEMBRE 2003, COMPRESSE LE CONFERENZE DI SERVIZI

Numero	Oggetto della decisione	Data e numero della seduta
1	Disposizioni all'IRI di messa in sicurezza dei siti	10 giugno 1996 verbale n. 1 - Roma
2	Approfondimento procedura di infrazione UE	10 giugno 1996 verbale n. 1
3	Audizione rappresentanti IRI - richiesta di acquisizione di un aggiornamento del Piano CIPE in conseguenza degli atti di indirizzo del Ministro dell'Ambiente	17 giugno 1996 verbale n. 2 - Roma
4	Richiesta all'IRI di ulteriore documentazione: attività di messa in sicurezza dei luoghi e attività di risanamento	21 giugno 1996 verbale n. 3 - Roma
5	Sopralluogo a Bagnoli: presa d'atto delle unità lavorative acquisite dall'ILVA e illustrazione del piano di recupero ambientale	Resoconto del 30 luglio 1996 - Bagnoli
6	Commissione degli esperti e collaudazioni: criteri per le nomine	10 settembre 1996 verbale n. 4 - Roma
7	Nomina Commissione degli esperti (numero 5 + 2)	16 settembre 1996 verbale n. 5 - Roma
8	Nomina Commissione degli esperti (numero 7 definitivo)	23 settembre 1996 verbale n. 6 - Roma
9	Criteri per la designazione dei componenti Commissioni di collaudo e prime designazioni in vigore del D.L. 20.9.96 n. 486	23 settembre 1996 verbale n. 6
10	Criteri delle modalità di avvio dei compiti della Commissione degli esperti	30 settembre 1996 verbale n. 7 - Roma
11	Sopralluogo a Bagnoli: illustrazione delle modalità di rendicontazione approntate dalla Bagnoli S.p.A.; illustrazione delle quote e delle modalità di assorbimento della manodopera. Raccomandazione da parte del Comitato di attenersi alla normativa vigente in materia di appalti	Resoconto dell'8 ottobre 1996 - Bagnoli
12	Audizione con i rappresentanti della Società Bagnoli e dell'ILVA in liquidazione: messa a punto delle modalità di rendicontazione; modalità di utilizzo del personale ex ILVA	16 ottobre 1996 verbale n. 8 - Roma
13	Primi approfondimenti sull'applicazione della normativa sui lavori pubblici	16 ottobre 1996 verbale n. 8
14	Presa d'atto della relazione della Commissione degli esperti sulle carenze del piano di monitoraggio e delle modalità di rendicontazione e valutazione delle opere. Ribadita alla Società Bagnoli la necessità delle progettazioni esecutive susseguenti alla delibera CIPE del dicembre 1994 ed ai decreti del Ministro dell'ambiente del 1995	17 ottobre 1996 verbale n. 9 - Roma
15	Presa d'atto della cessazione della procedura di infrazione UE	29 novembre 1996 verbale n. 10 - Roma
16	Regime degli affidamenti a terzi: deliberazione su ipotesi di richiesta di parere al Consiglio di Stato	5 dicembre 1996 verbale n. 11 - Roma
17	Disciplinare tecnico del monitoraggio: invio alla Commissione degli esperti	13 dicembre 1996 verbale n. 12 - Roma
18	Approvazione delle osservazioni della Commissione degli esperti sul disciplinare tecnico di monitoraggio dei suoli	19 dicembre 1996 verbale n. 13 - Roma
19	Declaratoria del Comitato sulla difficoltà di adempiere "in proprio" e con la Commissione degli esperti alla collaudazione delle opere come previsto dall'art. 1, comma 4 della legge n. 582/96 di conversione del D.L. n. 486/96	16 gennaio 1997 verbale n. 14 - Roma
20	Decisione in ordine all'invio alla Commissione degli esperti della redicontazione come primo SAL pervenuta dalla Bagnoli S.p.A.	16 gennaio 1997 verbale n. 14
21	Approvazione del disciplinare tecnico di monitoraggio predisposto dalla Commissione degli esperti ed invio dello stesso alla Bagnoli S.p.A.	28 gennaio 1997 verbale n. 15 - Roma